

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza, sezione I civile, nella persona del giudice monocratico, dott. Carlo Albanese, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 11748/2011, assegnata a sentenza all'udienza del 11.7.2012 e vertente

TRA

CLIENTE, (OMISSIS);

ATTORE

E

CONSORZIO PATTI CHIARI, (OMISSIS);

CONVENUTA

Oggetto: Risarcimento danni da inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043 c.c..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato **CLIENTE** conveniva in giudizio il **CONSORZIO PATTI CHIARI** chiedendone la condanna, sia in via contrattuale che extracontrattuale, al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'acquisto di obbligazioni **LEHMAN BROTHERS** a tasso variabile emesse dalla società **LEHMAN BROTHERS HOLDING INC.** effettuato in data 15.2.2008.

Eccepeva a tal fine di essere sempre stato un risparmiatore acuto, con scarsa propensione al rischio, e, una volta divenuto cliente del **GRUPPO CREDITORIO**, di avere quasi sempre investito i propri risparmi nell'acquisto di "**PRONTI CONTRO TERMINE**" con scadenza variabile, sebbene aventi durata massima di sei mesi, ovvero in prodotti simili idonei, comunque, a garantire la restituzione integrale del capitale investito.

Ciononostante, in data 15.2.2008 il **CONSULENTE FINANZIARIO** della filiale di **GRUPPO CREDITORIO**, e **IL DIRETTORE** della stessa, stante l'imminente scadenza dell'investimento in **PRONTI CONTO TERMINE** precedentemente effettuato, lo avevano insistentemente sollecitato ad orientare il proprio investimento in una nuova tipologia di titoli, definiti altrettanto sicuri e remunerativi, rappresentati a loro dire dalle obbligazioni emesse dalla banca d'affari **LEHMAN BROTHERS HOLDING INC.**



Al fine di convincere il risparmiatore restio ad effettuare l'investimento suddetto, il consulente finanziario dell'istituto di credito gli aveva appositamente riferito che tali titoli facevano parte dell'elenco di obbligazioni a basso rischio-rendimento redatto nell'ambito del progetto PATTI CHIARI cosicché, incoraggiato da ciò, nel corso della medesima giornata aveva specificamente sottoscritto, per un controvalore di complessivi Euro 532.000,00, sia un ordine di acquisto di obbligazioni "corporate" a tasso variabile, codice descrizione LEHMAN BR FRN 09, con scadenza a ventuno mesi, sia il questionario relativo all'analisi del proprio profilo finanziario sulla scorta della c.d. direttiva Mifid, da cui erano emersi una conoscenza ed un'esperienza in materia finanziaria media e, comunque, un profilo finanziario moderato.

Nell'ordine di acquisto era stato, inoltre, specificamente evidenziato come il titolo facesse parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio-rendimento predisposto nell'ambito del progetto PATTI CHIARI dal quale avrebbe potuto (anzi dovuto) uscire in conseguenza dei diversi andamenti di mercato con conseguente onere di tempestiva informazione del cliente nell'ipotesi di una significativa variazione del livello di rischio ivi riportato.

Nei successivi mesi di maggio, giugno e luglio il sig. (OMISSIS) aveva a più riprese evidenziato ai propri operatori finanziari le tensioni a cui era soggetto il titolo, manifestando perplessità in ordine all'opportunità di mantenerlo all'interno del proprio portafoglio, sino a che in data 15.9.2008 era stato dichiarato il default della società emittente con pesantissime ripercussioni sui portafogli dei risparmiatori, depauperati di tutto il capitale investito.

A seguito di tale dichiarazione di fallimento, in data 16.9.2008 GRUPPO CREDITARIO si era limitato a comunicargli che il titolo acquistato aveva registrato una significativa variazione del livello di rischio e nulla più.

Ferme restando le responsabilità del proprio intermediario finanziario, deduceva che, perlomeno dal mese di novembre dell'anno 2007, il CONSORZIO PATTI CHIARI, nell'effettuare l'analisi delle quotazioni storiche dei "CREDIT DEFAULT SWAP", aveva avuto una chiara ed evidente percezione della rischiosità del titolo LEHMAN, tanto più in considerazione della crisi di liquidità alla quale la banca d'affari americana, coinvolta nello scandalo dei cosiddetti "mutui subprime", aveva reagito accettando un prestito di oltre due miliardi di dollari da un "consorzio" comprendente ben quaranta banche.

Asseriva, inoltre, che il ruolo del CONSORZIO PATTI CHIARI, costituito nell'anno 2003 ed a cui avevano aderito l'80% circa degli sportelli presenti in Italia, era quello di sviluppare programmi, strumenti e regole per una migliore relazione banca-cliente, favorendo l'educazione finanziaria degli investitori, attività che si era concretizzata, per l'appunto, nel predisporre un elenco di titoli a basso rischio e rendimento che, per caratteristiche comuni, avrebbero dovuto avere un "rating" non inferiore ad A-, un indice di VaR inferiore all'1% su base settimanale, la denominazione in Euro, provenire da uno dei trenta paesi dell'Ocse, una quotazione sui mercati ufficiali ed una struttura non complessa, non potendo consistere in strumenti derivati.

Pertanto, stante la mancata adeguata informazione fornita al risparmiatore, che aveva fatto affidamento sul suo ruolo istituzionale di tutela del risparmio, ne sottolineava la responsabilità contrattuale da "CONTATTO SOCIALE QUALIFICATO" o, comunque, extracontrattuale per



false e inesatte informazioni commerciali direttamente incidenti sulla perdita subita pari a complessivi Euro 384.491,19.

Nel costituirsi, il CONSORZIO PATRI CHIARI deduceva di essere un Consorzio di banche, per un totale di ventiseimila sportelli sparsi su tutto il territorio nazionale, promosso dall'ABI nel settembre 2003 al fine di *"fornire ai risparmiatori strumenti concreti per capire di più e scegliere meglio i prodotti finanziari"* e che, in siffatto ambito, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto rimasto in vigore sino al 31.10.2008, si era espressamente occupato della *"promozione di iniziative volte a sviluppare un positivo e moderno sistema di relazioni tra l'industria bancaria e le varie componenti della società - anche attraverso piani di comunicazione ed educazione finanziaria della collettività"*, tra cui, per l'appunto, la predisposizione, avviata in data 15.11.2003, dell' *"Elenco delle obbligazioni a basso rischio e basso rendimento"*, altresì denominata lista OBBRR, comprendente titoli di Stato ed obbligazioni rispondenti a determinati parametri e requisiti, tutti già elencati dall'attore, tra i quali erano stati espressamente indicati un *"rating"* piuttosto elevato attribuito dalle tre agenzie di *"rating"*, Standard & Poors, Moody's e Fitch, soggetti terzi rispetto al Consorzio, ed un indice VaR (*"Value at Risk"*), che misurava la probabilità che il titolo subisse perdite di valore significativo in un dato arco temporale, non superiore all'1 % su base settimanale.

L'elenco veniva aggiornato quotidianamente e, come peraltro specificato al punto n. 18 della guida pratica distribuita ai clienti dalle banche aderenti, ogni titolo avrebbe potuto essere escluso dalla lista solo qualora il *"rating"* fosse sceso al di sotto della soglia - ovvero, alternativamente, se la variazione del rischio, calcolata sulla base di un algoritmo predefinito, fosse stata superiore all'1% su base settimanale.

Niente di tutto ciò si era verificato con riferimento alle obbligazioni LEHMAN BROTHERS acquistate dal CLIENTE atteso che nessuna delle agenzie di rating specializzate, espressamente definite nel glossario dell'elenco contenuto nella guida quali *"società indipendenti specializzate nell'attribuire un giudizio sulla capacità dell'emittente di rimborsare gli strumenti finanziari emessi"*, aveva ritenuto opportuno declassare il giudizio attribuito al titolo in oggetto quantomeno sino alla metà del mese di settembre dell'anno 2008 al pari, comunque, del VaR, il quale era sempre rimasto al di sotto del limite soglia giornaliero dello 0,3125% e di quello settimanale dell'1%, cosicché l'avvenuta esclusione dei predetti titoli dalla lista OBBRR effettuata dal Consorzio prima del *"downgrading"* effettuato dalle competenti agenzie di *"rating"* aveva era stato possibile attraverso una *"forzatura"* del sistema atteso che nessuno dei due presupposti (ossia, per l'appunto, l'abbassamento del *"rating"* ufficiale del titolo e la variazione superiore all'1 % settimanale) non si era in quel momento ancora verificato.

Insisteva, pertanto, per il rigetto delle domande avanzate con vittoria di spese e compensi difensivi.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, rigettate le richieste di prova orale rispettivamente articolate, all'udienza del 11.7.2012, previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è infondata e, per tutto di quanto di seguito si dirà, deve essere rigettata.

Preme, tuttavia, preliminarmente evidenziare come la peculiarità dell'azione risarcitoria promossa in questa dal **CLIENTE** sia rappresentata dall'aver l'attore evocato in giudizio non già la propria controparte contrattuale, ossia l'intermediario con il quale è pacificamente intercorso il rapporto di intermediazione finanziaria denunciato in citazione, bensì direttamente il **CONSORZIO PATTI CHIARI**, soggetto al quale è stata imputata la medesima responsabilità per carenza informativa asseritamente attribuibile all'istituto di credito per non avere regolarmente adempiuto all' *"obbligo di informazione c.d. continuativo in ordine all'andamento dei titoli Lehman Brothers"* e che discenderebbe, a dire dell'attore, *"non solo dal disposto dell'art. 21 del TUF (fonte legale), ma direttamente dall'ordine di investimento (fonte convenzionale) nel quale era presente la seguente dicitura: N.B. In base agli andamenti del mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio"* (cfr. in tal senso pagina 5 della comparsa conclusionale).

Orbene, già a prima vista si dipana in tutta la sua chiarezza la più che discutibile *"fusione"* operata dall'attore tra la figura professionale dell'intermediario finanziario (nella specie **GRUPPO CREDITOTIO**) e quella del **CONSORZIO PATTI CHIARI**, certamente estraneo all'operazione di investimento in obbligazioni **LEHMAN BROTHERS** intercorsa tra l'attore e l'istituto di credito, e neppure soggetto, in quanto tale, al rispetto della normativa in materia di investimenti in strumenti finanziari posto che l'art. 5 comma 1 lettera r) del D.Lgs. n. 58 del 1998 individua tali soggetti - e non potrebbe, d'altronde, essere altrimenti - nei soli soggetti abilitati tra cui è possibile annoverare *"le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzate, le Sicav nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento"*.

Nondimeno, pur volendo trascurare di esaminare specificamente tutti quei punti dell'atto di citazione nei quali l'analitica descrizione dei comportamenti posti in essere da dipendenti e/o funzionari di **GRUPPO CREDITOTIO** è stata utilizzata - genericamente ed indifferentemente - a fondamento di una responsabilità risarcitoria anche del **CONSORZIO PATTI CHIARI**, soggetto, come detto, del tutto estraneo agli obblighi informativi specificamente incombenti sull'intermediario ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 2008 e del Regolamento Consob n. 11522/2008, quasi a volerne assimilare la responsabilità che ne deriva, è sufficiente leggere con attenzione la cosiddetta lista **OBBRR**, ossia l'elenco delle obbligazioni a basso rischio-rendimento appositamente predisposto dal **CONSORZIO** e la Guida messa a disposizione dei clienti, ivi compreso il **CLIENTE** da ogni singolo istituto consorziato, per rendersi conto della totale assenza in capo al convenuto di una responsabilità contrattuale da *"contatto sociale qualificato"* e/o extracontrattuale per omessa o inesatta informazione commerciale.

Si consideri, innanzitutto, che, come eccepito dal **CONSORZIO** sin dalla propria comparsa di costituzione e come d'altronde emergente dalla guida **PATTI CHIARI** prodotta in questa sede, i titoli inseriti nell'elenco vengono da quest'ultimo selezionati sulla base - se si escludono quelli non direttamente rilevanti nel presente giudizio - di due fondamentali parametri di rischio: il **PRIMO** è rappresentato dal rischio di mancato rimborso del capitale misurato sulla base di un "rating" non inferiore ad A-;

il SECONDO è costituito dal rischio di perdita di valore del titolo sul mercato finanziario secondo il metodo e.d. "VaR" (Value at Risk), ossia lo stesso precedentemente utilizzato dalla Banca d'Italia attraverso la metodologia sviluppata dalla società RiskMetrics, del Gruppo J.P. Morgan, come si legge a pagina 19 della Guida per l'operatore bancario della lista in oggetto (cfr. allegato n. 5 del convenuto), il quale non deve essere superiore all'1% settimanale, pari allo 0,3125% giornaliero.

Di contro, da nessun ulteriore atto prodotto nel presente giudizio né, tanto meno, dalla guida pratica elaborata dal CONSORZIO emerge che, come eccepito dall'attore, l'ente avrebbe dovuto procedere all'esclusione di uno o più titoli a seguito della semplice conoscenza di fatti o circostanze idonee a fare mutare il giudizio sulla loro affidabilità o sulla solvibilità dell'emittente, non avendo il CLIENTE neppure specificamente indicato a quali indici (evidentemente non ufficiali) il CONSORZIO avrebbe dovuto fare riferimento nell'elaborazione di un siffatto giudizio e se gli stessi avrebbero dovuto essere autonomamente o congiuntamente valutati.

Del tutto generica è a tal fine l'affermazione secondo la quale, perlomeno dal mese di novembre dell'anno 2007, il CONSORZIO PATTI CHIARI, nell'effettuare l'analisi delle quotazioni storiche dei "credit default swap", avrebbe avuto una chiara ed evidente percezione della rischiosità del titolo LEHMAN, tanto più in considerazione della crisi di liquidità alla quale la banca d'affari americana, coinvolta nello scandalo dei cosiddetti "mutui subprime", aveva reagito accettando un prestito di oltre due miliardi di dollari da un "consorzio" comprendente ben quaranta banche, non avendo il CLIENTE minimamente dimostrato che sul CONSORZIO incombesse l'obbligo giuridico di effettuare una siffatta analisi e che, anzi, una tale valutazione fosse imprescindibile ai fini della presenza o meno di un qualsivoglia titolo nella predetta lista.

Se si considera, peraltro, che l'elenco non rappresenta affatto *"una campagna pubblicitaria per promuovere la vendita di nuovi prodotti finanziari, non serve a vendere di più i prodotti delle banche e non è un invito ai risparmiatori per spingerli a modificare i propri investimenti"* (cfr. punto n. 10 della Guida) bensì *"è uno strumento informativo per rendere disponibili a tutti i risparmiatori in modo semplice e gratuito le stesse informazioni finanziarie che usano le banche per fare le loro scelte di investimento"* (cfr. punto n. 8 della Guida), che lo stesso è *"prodotto sulla base di informazioni ufficiali e di principi riconosciuti dalle autorità di vigilanza internazionali"* (cfr. punto n. 11 della Guida) e comprende *"solo i titoli che nel tempo hanno mostrato oscillazioni di prezzo molto contenute"* (cfr. punto n. 14 della Guida), i quali, pertanto, vi escono solo se il "rating" scende al di sotto della soglia di A- ovvero *"se le oscillazioni del prezzo (...) fanno salire il valore a rischio VaR oltre il valore soglia"* dell'1% su base settimanale o dello 0,3125% su base giornaliera, deve giocoforza concludersi che al CONSORZIO avrebbe potuto essere imputato solo ed esclusivamente un comportamento omissivo di mancata tempestiva eliminazione del titolo nonostante l'effettivo superamento delle soglie numeriche sopra indicate e che, comunque, la lista OBBRR non consiste affatto in un contenitore di *"titoli sicuri"* idonei a garantire in ogni caso la restituzione del capitale investito bensì, al più, in una classificazione di una determinata categoria di strumenti finanziari, emessi da Paesi membri dell'Ocse, denominati in Euro e quotati nei rispettivi mercati regolamentati, effettuata al fine di aumentare il grado di trasparenza del mercato mobiliare nel suo complesso attraverso l'aggregazione di informazioni e dati, peraltro già a disposizione degli operatori di settore, provenienti da operatori professionali particolarmente qualificati (quali le agenzie di "rating") in favore del singolo risparmiatore, il cui vantaggio era - e rimane tuttora - quello di

potere individuare i titoli che lo stesso mercato mobiliare "*reputa*" generalmente più affidabili in quanto non soggetti a variazioni di rischio particolarmente rilevanti sia nel breve che lungo periodo nonché aventi un indice di gradimento certificato dalle maggiori agenzie di "*rating*" non inferiore ad A-.

E neppure è in alcun modo discutibile che, come peraltro sostenuto dal Consorzio, per tutte le obbligazioni emesse dalla società LEHMAN BROTHERS HOLDING INC., ivi comprese quelle acquistate dal CLIENTE, le agenzie di "*rating*", quantomeno sino al 15.9.2008, data in cui è stato dato l'annuncio dell'avvenuto deposito da parte di tale ultima società di un ricorso per ammissione alla procedura Chapter 11, avessero loro attribuito un "*rating*" superiore ad A- e che la variazione del rischio ad esse connesso non avesse mai superato la soglia del 1% settimanale o dello 0,3125% giornaliero.

Giusto o sbagliato che fosse il giudizio espresso da operatori particolarmente qualificati, la cui attività, è bene ribadirlo, contrariamente a quella svolta dal CONSORZIO è propriamente quella di valutare il merito del credito in termini di solvibilità delle società emittenti, pubbliche e private, sulla base anche - almeno così deve presumersi - della concorrente valutazione di numerosi indici e dati emergenti dai bilanci regolarmente approvati, neppure può concludersi che al momento dell'acquisto operato dal CLIENTE le OBBLIGAZIONI LEHMAN fossero inadeguate rispetto al profilo di rischio manifestato dall'investitore salvo dovere assimilare a "*carta straccia*" quel giudizio (ossia il "*rating*") che condiziona generalmente le scelte effettuate da ogni singolo operatore di mercato nel momento in cui si accinge ad effettuare operazioni di acquisto, scambio o vendita di titoli.

All'affidabilità (in generale ovviamente) del "*rating*" quale giudizio fondato sulla probabilità di insolvenza di un determinato emittente la guida PATTI CHIARI attribuisce specificamente il punto 3.8, contenente un grafico dettagliato che descrive "*la relazione tra il rating di Stati, banche e aziende e il rischio di mancato rimborso rappresentato dai casi di sospensione o interruzione dei pagamenti (default) o di insolvenza nell'arco di 1 anno*".

Ebbene, dall'esame di quest'ultimo emerge chiaramente come per gli emittenti aventi "*rating*" AAA, AA e A la probabilità di insolvenza è minima (non certamente nulla essendo la rischiosità insita in ogni tipologia di investimento) mentre essa rimane contenuta per quelli aventi "*rating*" BBB crescendo gradualmente al peggiorare "*del rating*" rispettivamente attribuito.

Ben potendo, quindi, quel giudizio orientare le scelte di ogni singolo operatore ed essere legittimamente preso quale parametro di riferimento anche per l'inserimento o meno di un determinato titolo nell'elenco delle obbligazioni a basso rischio-rendimento predisposto dal CONSORZIO PATTI CHIARI, non è stato specificamente contestato dall'attore che al momento dell'acquisto le OBBLIGAZIONI LEHMAN - che di quell'elenco facevano parte - godessero di un "*rating*" di classe A e, quindi, già solo per siffatta ragione non fossero in alcun modo distoniche rispetto al profilo di rischio "*prudente*" evidenziato dal consumatore, tanto più che, come emergente dal medesimo punto 3.8 della guida PATTI CHIARI, pur essendo la categoria di "*investment grade*" generalmente attribuita ai titoli compresi tra AAA e BBB, la soglia minima di rischio A- individuata dal CONSORZIO era pienamente accettabile e a tal fine sufficientemente "*cautelativa*" per il risparmiatore in quanto solo in una percentuale minima di

casi compresa tra lo 0,17% e lo 0,39% a ciò avrebbe potuto seguire la mancata restituzione del capitale investito (cfr. in tal senso il grafico di cui al punto 3.8).

Si consideri, poi, che tutte le ricostruzioni effettuate dal **CLIENTE** al fine di dimostrare la piena consapevolezza del **CONSORZIO** circa le reali condizioni economiche di **LEHMAN** omettono di riferire in virtù di cosa il convenuto avrebbe dovuto essere in grado di rilevare ciò che neppure gli operatori del settore particolarmente qualificati (*in primis* le agenzie di rating) avevano "sospettato" prima del "default" della società emittente dichiarato, come detto, in data 15.9.2008, ossia parecchi mesi dopo l'acquisto contestato nel presente giudizio.

Del tutto indimostrata è, infine, l'effettiva diffusione sul mercato da parte del **CONSORZIO PATTI CHIARI** di informazioni "inesatte, se non addirittura false" (cfr. a pagina 17 dell'atto introduttivo) tali da integrare una responsabilità contrattuale da "contatto sociale qualificato" nei confronti degli investitori.

Pur volendo prescindere, infatti, dalla specifica applicazione di tale categoria dogmatica a fattispecie del tutto peculiari caratterizzate da un "contatto" necessitato intercorrente tra più soggetti anche in assenza della formale instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale, basti all'uopo rilevare che, da un lato, contrariamente a quanto asserito dall'attore, il **CONSORZIO PATTI CHIARI** non ha affatto lo scopo di tutelare e garantire il pubblico risparmio bensì, semmai, di adottare tutte quelle iniziative volte alla semplificazione delle informazioni utilizzabili da chiunque nel momento in cui si accinge ad effettuare un investimento in strumenti finanziari e che, dall'altro, l'affidamento riponibile da ogni singolo investitore non avrebbe potuto andare oltre quegli specifici "impegni" codificati dal **CONSORZIO** nella Guida messa a disposizione dagli istituti di credito aderenti e della relativa clientela.

Ciò significa, in definitiva, che eventuali ulteriori carenze informative ivi non espressamente esplicitate non possono essere imputate al **CONSORZIO** bensì esclusivamente all'intermediario finanziario con il quale è, di volta in volta, specificamente intercorso il relativo rapporto negoziale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, non potendosi fare riferimento alle tariffe forensi di cui al D.M. 8 aprile 2004, trattandosi di corpus normativo espunto dall'ordinamento dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dalla L. di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

La liquidazione delle spese processuali avviene, quindi, sulla base dei nuovi parametri introdotti dal decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 che, anche se sopravvenuto al giudizio dal quale deriva il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive ai sensi dell'art. 42 (cfr. nei termini Tribunale di Termini Imerese, 17 settembre 2012 n. 1252; Tar Lombardia - Brescia, Sez. I, ordinanza 10 settembre n. 1528; Tribunale di Varese, sez. I, decreto 17 settembre 2012 n. 12522)..

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, così decide:

rigetta le domande proposte da CLIENTE e, in aderenza al principio di soccombenza, lo condanna a rifondere al CONSORZIO PATTI CHIARI, in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite sostenute nel presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 6.050,00 di cui 50,00 per spese imponibili e 6.000,00 per compensi, oltre, C.P.A. e IVA (quest'ultima se ed in quanto dovuta) come per legge.

Così deciso in Monza, il 4 dicembre 2012.

Depositata in Cancelleria il 10 dicembre 2012.

Il Giudice dott. Carlo Albanese

*\*La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*